

L'ospite, avendole lette attentamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., approva espressamente e separatamente le seguenti condizioni generali di contratto: 3 (custodia dell'unità da diporto, di pertinenze ed accessori a cura e carico esclusivi dell'ospite ed eventuali terzi affidatari e conseguente esonero di responsabilità per furti e/o danni); 5 (conoscenza ed accettazione del regolamento interno dell'approdo turistico di Punta Faro); 8 (facoltà alla cessazione del rapporto di trasferire presso altro posto ormeggio l'unità e, in caso di inerzia o irreperibilità, di trasferirla presso il Cantiere trattenendola in rimessaggio a terra con addebito di spese ed esercizio del diritto di ritenzione); 9 (esonero di responsabilità per operazioni di traino, alaggio e rimessaggio); 10 (divieto di cessione del contratto e delle prestazioni accessorie e clausola risolutiva espressa); 14 (esonero di responsabilità per la messa in sicurezza dell'unità da diporto); 16 (rinuncia a rimborsi e/o pagamenti in caso di utilizzo del posto ormeggio da parte di terzi); 18 (divieto di utilizzo di apparecchiature elettriche collegate alla colonnina della banchina durante la sosta o lo stazionamento dell'unità in assenza di persone capaci di agire a bordo e conseguente esonero di responsabilità); 20 (esonero di responsabilità per sottrazioni o danneggiamenti di cime, cavi elettrici e/o accessori d'ormeggio); 25 (divieto di esercizio di attività commerciale, professionale o artigianale all'interno dell'approdo); 32 (esonero di responsabilità per furti o danni a veicoli); 33 (rinuncia a indennizzo e/o risarcimento); 36 (Foro competente); 37 (legge applicabile).